

dificato come segue:

“ il 115% sulla parte residua ma non di-
 “ tre L. 5.450 (cinquemilasettecentocinquanta) per
 “ tutte le quattro categorie. »

3) Per i dirigenti nominati dopo il 1° settembre 1942 la parte proporzionale della “razione viveri” sarà computata sulla retribuzione in atto (escluse le indennità di presenza, di mensa e di carovita e l'indennità di carica) al netto degli aumenti gradualistici di cui al D.L. 7 dicembre 1943 n° 23/B (Clausola identica a quella adottata nell'estensione dell'accordo Paresce).

4) Il limite massimo della erogazione straordinaria stabilito all'art. 7 dell'accordo 27 ottobre 1945 è elevato a L. 24.000.-

Il limite minimo è abolito.

In conseguenza si proporrrebbe di estendere ai dirigenti dell'Istituto lo stesso trattamento fatto dalle Imprese private ai propri Dirigenti con il citato accordo dell'8 novembre c.a. (analoga-mente a quanto fu precedentemente deciso dall'On. le Consiglio di Amministrazione, con delibera-zione del 24/6/45, per l'estensione ai Dirigenti del Lodo Paresce), modificando il N. 1 del pre-